ISTITUTO COMPRENSIVO DON MILANI
Via G. Da Fiore s.n.c. – Tel.0962-961176; Fax 0962-961176
E-mail kric80600x@istruzione.it; Pec. kric80600@pec.istruzione.it
C.F. 91021210793 C.M. KRIC80600X
88900 Crotone (KR)

Alla Comunità Scolastica

Agli atti/ Al Sito

Oggetto: Valutazione periodica e finale nelle classi intermedie. Primo ciclo di istruzione. (Nota MI 699 del 06.05.2021)

Per il corrente anno scolastico 2020/2021, la valutazione periodica e finale degli apprendimenti e del comportamento degli alunni delle scuole del primo ciclo di istruzione per le classi non terminali è effettuata in via ordinaria, tenendo a riferimento:

- **per la Scuola Primaria**: il decreto legislativo n. 62/2017 e l'Ordinanza ministeriale n. 172/2020;
- **per la Scuola Secondaria di primo grado**: il decreto legislativo n. 62/2017.

Per la Scuola Primaria la valutazione finale degli apprendimenti è espressa mediante l'attribuzione di giudizi descrittivi per ciascuna disciplina di studio, compreso l'insegnamento di Educazione Civica, che corrispondono a diversi livelli di apprendimento, così come definiti dall'Ordinanza ministeriale n. 172/2020 e dalle allegate Linee guida.

Gli alunni della Scuola Primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. I docenti contitolari della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere gli alunni alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.

La certificazione delle competenze, di cui al decreto ministeriale n. 742/2017, è rilasciata agli alunni delle classi quinte ammessi al successivo grado di istruzione.

Per la Scuola Secondaria di primo grado la valutazione finale degli apprendimenti per le classi prime e seconde è espressa con voto in decimi tenendo conto dell'effettiva attività didattica svolta, in presenza e a distanza.

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il Consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva, secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 62/2017.

La valutazione del comportamento è espressa con un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione in applicazione dell'articolo 2, comma 5, del d. lgs. 62/2017. Per procedere alla valutazione finale dell'alunno, le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe rispetto al requisito di frequenza di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 62/2017, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all'emergenza pandemica. Restano fermi i

provvedimenti di esclusione dagli scrutini emanati ai sensi dello Statuto delle studentesse e degli studenti.

Valutazione degli alunni e degli studenti con disabilità o con DSA Per gli alunni e gli studenti con disabilità certificata ai sensi della legge n. 104 del 1992, si procede alla valutazione degli apprendimenti e del comportamento sulla base del piano educativo individualizzato, anche tenendo conto degli adattamenti richiesti dalle disposizioni impartite per affrontare l'emergenza epidemiologica. Per gli alunni e gli studenti con diagnosi di disturbo specifico di apprendimento ai sensi della legge n. 170 del 2010, la valutazione degli apprendimenti è coerente con il piano didattico personalizzato.

Si ricorda che la valutazione degli alunni e degli studenti deve tener conto della complessità del processo di apprendimento maturato nell'inedito contesto dell'attuale emergenza epidemiologica.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Angelo Falzarano
*firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs.39/93